DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 34/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 11/2006 del 27 gennaio 2006 ([1]).

(2) Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ([2]), è stato integrato nell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 14/2005 dell'8 febbraio 2005 ([3]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 884/2005, del 10 giugno 2005, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima ([4]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56q [Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«56r. **32005 R 0884**: Regolamento (CE) n. 884/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 25).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

"Nelle rispettive ispezioni, la Commissione può avvalersi di controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA può ricorrere a controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati membri della CE.

La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA possono invitarsi reciprocamente a partecipare alle rispettive ispezioni in qualità di osservatori."»

([1]) GU L 92 del 30.3.2006, pag. 34.
([2]) GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.
([3]) GU L 161 del 23.6.2005, pag. 33.
([4]) GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 25.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 884/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
R. WRIGHT

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.